




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

**A.C. 2420**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2)  
all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e  
l'Istituto universitario europeo, con Allegato,  
fatto a Roma il 22 giugno 2011

*(Approvato dal Senato – A.S. 1242)*

N. 132 – 6 agosto 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2420

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

*(Approvato dal Senato – A.S. 1242)*

N. 132 – 6 agosto 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2420

**Titolo breve:** **Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011**

**Iniziativa:** governativa  
approvato dal Senato

**Commissione di merito:** III Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Cassano

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



# INDICE

<b>ARTICOLI DA 2 A 6 DEL PROTOCOLLO E ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA .....</b>	<b>3</b>
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO .....	3



## PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato fatto a Roma il 22 giugno 2011.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame al Senato è stata presentata, in data 12 marzo 2014, una Nota del ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la quale è stata aggiornata la relazione tecnica riferita al testo originario. La modifica riguarda la decorrenza temporale dell'onere (2014 anziché 2013) che è stato altresì espressamente qualificato come limite massimo di spesa.

Si esaminano di seguito le disposizioni del Protocollo (costituito da 8 articoli) e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI da 2 a 6 del Protocollo e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica**

### **Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo**

**Normativa vigente:** la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del DPR n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della L. n. 505/1988.

### **Le norme del Protocollo:**

- estendono le disposizioni in materia di applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità dei relativi immobili anche agli immobili messi gratuitamente a disposizione dell'IUE dal Governo italiano che ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione (articolo 1);
- enumerano gli immobili in questione (articolo 2):
  - complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia in Firenze;
  - terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana;

- complesso immobiliare denominato Villa Salvati;
- porzione dell'immobile demaniale denominato Villa il Poggiolo;
- immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, via Faentine 94b.

- precisano che l'Istituto dispone inoltre dell'immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dell'Istituto (articolo 2, comma 2);
- stabiliscono che la sistemazione degli immobili ex articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi siano a carico del Governo italiano (conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975) cui spetta anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di Sede del 1975 (articolo 4);
- dispongono in materia di esenzioni fiscali, precisando che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali (articolo 5);
- prevedono che al Presidente dell'Istituto siano accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica (articolo 6).

**L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica** autorizza la spesa di euro 30.000 a decorrere dall'anno 2014 per l'attuazione della norme in esame e stabilisce che la copertura di tale onere sia reperita a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

**La relazione tecnica, riferita al testo originario**, ha quantificato gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento in euro 30.000 annui a decorrere dal 2013. Il termine di decorrenza è stato aggiornato al 2014 dalla Nota del MEF citata in premessa.

Si segnala che **la relazione tecnica**, riferita al testo originale, con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 4 del Protocollo, osserva che essi trovano già copertura nel bilancio dello Stato, ad eccezione dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2.

Infatti, per quanto concerne gli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del Protocollo del 2011, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello Stato italiano, trattandosi di beni di proprietà demaniale.

Per quanto riguarda invece le spese di manutenzione ordinaria, esse già gravano sul bilancio dello Stato in quanto imputate al capitolo 7340 nell'ambito del programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" della missione "infrastrutture pubbliche e logistica" del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto attiene infine agli obblighi derivanti dalle lettere B ("Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto") e D ("Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici") dell'Allegato all'Accordo di Sede del 1975, essi non trovano applicazione per gli immobili suddetti, trattandosi di sedi già da alcuni anni in uso all'IUE per le sue finalità istituzionali e per i quali tali adempimenti sono stati già realizzati.

In virtù del Protocollo in oggetto, pertanto, sorge per lo Stato italiano il solo obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, situato in via Faentina 384/a, che è di proprietà dell'IUE ed è destinato ad alloggi dei ricercatori.

Tali nuovi oneri sono stati quantificati, d'intesa con l'IUE, nella cifra massima di € 30.000 annui.

Per quanto riguarda la portata degli articoli 5 e 6, relativi alle esenzioni fiscali e ai privilegi accordati al Presidente dell'IUE, si rileva, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze, che essi non determinano alcun riflesso in termini di variazioni di gettito per l'erario.

Il presente provvedimento, pertanto, reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato quantificati in € 30.000 annui. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**Al riguardo**, pur in considerazione del fatto che l'onere è qualificato come limite di spesa, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere - che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, è riferito alla manutenzione di un immobile - al fine di verificarne la congruità. Con riferimento alle esenzioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 appare utile acquisire conferma della neutralità finanziaria delle stesse.

**Al riguardo**, in merito ai profili di copertura finanziaria (art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica) si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 30 mila euro a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo.

Con riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, si osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità.